

Utilizzo di strumenti di misurazione per servizi di approvvigionamento energetico



Indice

- **1. Introduzione**
- **2. Di quali strumenti di misurazione si tratta?**
- **3. I vostri obblighi come fornitrici/fornitori di energia**
- **4. I nostri obblighi come distributore**
- **5. Stabilità della misurazione**
- **6. Modello per il conteggio individuale delle spese per l'energia e l'acqua (CISE)**
- **7. Indice delle fonti**

1. Introduzione

Gli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il consumo o la fornitura di energia (elettricità o energia termica) e impiegati nelle abitazioni, nelle attività commerciali o nell'industria leggera devono soddisfare norme di legge specifiche.

In genere si tratta dei seguenti strumenti di misurazione:

- **Contatori elettrici**
- **Trasformatori di misura a monte di contatori elettrici**
- **Contatori di calore e di freddo**

L'immissione sul mercato, le procedure per mantenere la stabilità delle misurazioni e gli obblighi delle utilizzatrici/degli utilizzatori sono regolati dalla Legge federale sulla metrologia (LMetr; RS 941.20), dall'Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM, RS 941.210) e dalle relative norme esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

In qualità di fornitrici/fornitori e utilizzatrici/utilizzatori di energia, siete responsabili della conformità degli strumenti di misurazione alle norme. Questo opuscolo illustra i punti più importanti da osservare.

2. Di quali strumenti di misurazione si tratta?



Gli strumenti di misurazione impiegati nelle abitazioni, nelle attività commerciali o nell'industria leggera e utilizzati per

- **determinare il consumo o la fornitura di energia (ad es. elettricità, energia termica, ecc.) e**
- **fatturare i costi secondo tariffa**

sono soggetti alle ordinanze specifiche per gli strumenti di misurazione del DFGP. Tutti questi strumenti di misurazione devono essere immessi sul mercato conformemente alle prescrizioni delle ordinanze vigenti e sottoposti regolarmente alle procedure per mantenere la stabilità della misurazione. Questo contribuisce a garantire che gli strumenti misurino sempre correttamente durante l'uso e soddisfino i requisiti per la tutela dei consumatori e il commercio equo e solidale.

In Svizzera i contatori dell'acqua calda e fredda non sono regolati dalla Legge federale sulla metrologia.

3. I vostri obblighi come fornitrici/fornitori di energia

Se siete utilizzatrici/utilizzatori di strumenti di misurazione **impiegati per la fatturazione di costi secondo tariffa**, dovete registrarli presso l'Istituto Federale di Metrologia METAS: market.surveillance@metas.ch

Se siete già registrati come fornitrici/fornitori di energia presso il METAS, viene meno l'obbligo di segnalazione per eventuali nuovi strumenti di misurazione.

Le fornitrici/i fornitori di energia già registrati (anche i raggruppamenti ai fini del consumo proprio, RCP) vengono contattati regolarmente dal METAS per richiedere informazioni sugli strumenti di misurazione utilizzati per la fatturazione.

Panoramica dei vostri obblighi

- Obbligo di registrazione come fornitrici/fornitori di energia presso il METAS, qualora vengano utilizzati strumenti di misurazione per la fatturazione di costi secondo tariffa
- Obbligo di adeguata verifica affinché gli strumenti di misurazione utilizzati siano conformi alle norme di legge
- Rispetto dei tempi previsti per le procedure di mantenimento della stabilità della misurazione (ad es. taratura successiva)
- La documentazione relativa allo strumento di misurazione (ad es. la dichiarazione di conformità) deve essere conservata
- I nuovi strumenti di misurazione messi in funzione devono venire registrati nell'ambito della suddetta rilevazione del METAS
- Tenuta di un registro di controllo degli strumenti di misurazione impiegati

Se viene utilizzato uno strumento di misurazione che non soddisfa le norme, potete esserne ritenuti responsabili come fornitori/fornitori di approvvigionamento energetico.

Registro di controllo

In qualità di fornitrici/fornitori di energia e utenti, siete obbligati a tenere un registro di controllo sui mezzi di misurazione utilizzati nella vostra area di approvvigionamento. Dal registro deve risultare come gli strumenti di misurazione sono stati immessi sul mercato, a quale procedura per il mantenimento della stabilità della misurazione sono soggetti e quando è stata effettuata l'ultima verifica della stabilità della misurazione.

Devono venire registrati anche l'indirizzo dello strumento di misurazione e ulteriori informazioni rilevanti per l'identificazione degli strumenti di misurazione (ad es. il numero di serie del produttore, il numero del certificato di esame del tipo, il tipo di contatore, il nome del produttore).

I registri di controllo vengono verificati dal METAS a campione presso le utilizzatrici/gli utilizzatori in loco.

Il registro deve essere sempre accessibile per il METAS e le persone interessate dalla misurazione.

4. I nostri obblighi come distributore

NeoVac, in qualità di distributore degli strumenti di misurazione, fornisce assistenza professionale come fornitore di energia, affinché lo strumento di misurazione sia corretto per il vostro specifico caso d'uso e anche conforme alle norme di legge.

Inoltre, NeoVac esegue la messa in funzione degli strumenti di misurazione tramite personale qualificato, che soddisfa i requisiti delle seguenti norme per gli strumenti di misurazione.

Panoramica delle norme di legge per gli strumenti di misurazione

Immissione sul mercato

L'immissione sul mercato e i limiti di errore di taratura sono regolati nelle ordinanze specifiche del DFGP per gli strumenti di misurazione. Ulteriori spiegazioni del METAS sulle ordinanze del DFGP si trovano nelle seguenti direttive:

Contatori elettrici e trasformatori di misura

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per l'energia elettrica e la potenza (Osmise; RS 941.251)

Direttive relative all'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per l'energia elettrica e la potenza (Osmise)

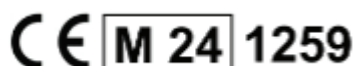
Contatori di calore e di freddo

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per l'energia termica (OSMT; RS 941.231)

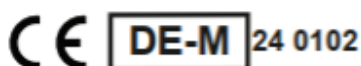
Direttive relative all'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per l'energia termica (OSMT)

4.1 Marcatura obbligatoria degli strumenti di misurazione

I nuovi strumenti di misurazione immessi sul mercato devono presentare la seguente marcatura:



i contatori di energia fredda utilizzati per la fatturazione dei costi secondo tariffa presentano inoltre la seguente marcatura:



Per i trasformatori di misura vale l'approvazione nazionale:



	Significato dei simboli
CE	Marcatura di conformità
DE	Approvazione europea (Germania)
M	Marcatura metrologica
24	Anno di immissione sul mercato
1259	Numero d'identificazione dell'organismo di valutazione della conformità
	Marcatura d'ammissione del tipo con il numero del modello (ET: codice per la categoria di apparecchi; 211: numero progressivo)

5. Stabilità della misurazione

Le procedure e i termini per il mantenimento della stabilità della misurazione sono regolati nelle specifiche ordinanze del DFGP per gli strumenti di misurazione. Le procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione devono essere eseguite dall'Istituto federale di metrologia METAS o da un laboratorio di verifica autorizzato. Le utilizzatrici/gli utilizzatori possono scegliere quale laboratorio di verifica incaricare (www.metas.ch/eichen).

Strumenti di misurazione	Periodi di ricambio
Contatori di calore e di freddo meccanici	6 anni
Contatori statici di calore e di freddo (riguarda tutti i prodotti NeoVac come ad es. tutti i Supercal 7x9 o i Superstatic 440)	8 anni
Contatori elettrici (elettronici) (riguarda tutti i prodotti NeoVac come ad es. DVS 4013, MxPro, ecc.)	10 anni
Contatore elettrici (elettromeccanici)	15 anni
Trasformatori di misura	60 anni

Canoni di taratura

I canoni per le procedure di mantenimento della stabilità della misurazione sono stabiliti nell'Ordinanza sugli emolumenti di verifica e di controllo in materia di metrologia (OEm-V, RS 941.298.1).

Marchio di verifica

Il marchio di verifica indica in quale anno e mese è prevista la taratura e chi è responsabile per l'ultima taratura.



Significato dei simboli

Il marchio di verifica a fianco viene utilizzato per strumenti di misurazione con durata del periodo di validità della taratura superiore a quattro anni.

La taratura nell'esempio è valida fino al 31 dicembre 2030. È stata eseguita dal laboratorio di verifica T01 autorizzato dal METAS.



Il marchio di verifica a fianco viene utilizzato per strumenti di misurazione con durata del periodo di validità della taratura inferiore a quattro anni.

La validità è indicata da punzonature nell'anno e nel mese di scadenza. Questo marchio di verifica viene utilizzato nei dispositivi di conversione del volume.

Gli strumenti di misurazione e i contatori elettrici immessi sul mercato con procedura di controllo statistica non portano il marchio di verifica.

Eccezione: i trasformatori di misura per contatori elettrici portano un marchio di verifica (prima verifica) a partire dall'immissione sul mercato.

5.1 Contatori elettrici e trasformatori di misura



Per il mantenimento della stabilità della misurazione degli strumenti di misurazione impiegati, l'utilizzatrice/l'utilizzatore può scegliere tra la taratura periodica e la procedura di controllo statistica. Per i contatori elettronici dell'elettricità, il periodo di ricalibrazione è di dieci anni, per i contatori elettrici elettromeccanici il periodo di ricalibrazione è di 15 anni.

Per i trasformatori di misura a monte, il periodo di ricalibrazione è di 60 anni.

Procedura di controllo statistica

La procedura di controllo statistica è descritta nell'appendice 4 dell'Osmise. I contatori soggetti a questa procedura vengono smontati e controllati solo a campione.

I lotti vengono formati con una dimensione massima di 5'000 contatori dello stesso tipo e dello stesso anno di immissione sul mercato. In un lotto possono essere coinvolti più utilizzatrici/utilizzatori. In qualità di utilizzatrici/utilizzatori avete il diritto di sapere quali altri utilizzatrici/utilizzatori sono coinvolti assieme a voi in un lotto. Tutte le utilizzatrici e tutti gli utilizzatori sono congiuntamente interessate/-i dal risultato della verifica e dalle eventuali misure adottate. Un campione del

lotto viene verificato ogni cinque anni da un laboratorio di verifica autorizzato dal METAS. Se il campione viene verificato con successo, la validità della taratura dell'intero lotto di contatori viene estesa di cinque anni. Se il campione non soddisfa i requisiti dell'Osmise, tutti i contatori inclusi nel lotto devono essere smontati.

Le richieste di inclusione dei contatori nella procedura di controllo statistica devono essere presentate presso un laboratorio di verifica entro la fine di giugno del quarto anno successivo alla produzione del contatore elettrico

Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)

L'Osmise si applica anche ai contatori elettrici impiegati nel campo di applicazione del raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP).

5.2 Contatori di calore e di freddo



Il periodo di calibrazione dei contatori di calore e di freddo con elementi di misura meccanici mobili è di sei anni. Per tutti gli altri contatori di calore e di freddo, il periodo di calibrazione è di otto anni. Le tarature successive vengono effettuate dai laboratori di verifica autorizzati.

Monitoraggio dei dati di misurazione durante il funzionamento

L'utilizzatrice/l'utilizzatore può presentare una richiesta scritta al METAS per introdurre il monitoraggio dei dati di misurazione durante il funzionamento. Con un adeguato processo di monitoraggio, la validità della taratura può essere estesa a 12 anni. I dettagli sono regolati nell'appendice 2 dell'OSMT e nelle direttive sull'OSMT.

6. Modello per il conteggio individuale delle spese per l'energia e l'acqua (CISE)

Per la fatturazione dell'energia o per la ripartizione proporzionale dei costi dell'energia tramite un contatore di calore, può essere utilizzato il modello per il conteggio individuale delle spese per l'energia e l'acqua (CISE). Ulteriori dettagli al riguardo si trovano nell'opuscolo «CISE - Conteggio delle spese dell'energia e dell'acqua», elaborato su incarico dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) e di altri partner. L'opuscolo è disponibile nello shop delle pubblicazioni della Confederazione (www.bundespublikationen.admin.ch, codice articolo 805.156.D).

7. Indice delle fonti

La presente documentazione è stata redatta in base alla pubblicazione METAS «Strumenti di misurazione per servizi di pubblica utilità: cosa dovete sapere», edizione settembre 2024.



**Avete qualche domanda o
un progetto concreto?
I nostri specialisti sapranno
fornirvi informazioni sulla
soluzione ottimale.**

Scriveteci o telefonateci.

Telefono +41 58 715 50 50
info@neovac.ch
www.neovac.ch

WP 2505 A184 I

Sede centrale

NeoVac ATA SA
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centri di assistenza

Oberriet	Bulle
Dübendorf	Meyrin
Lucerna	Porza
Sissach	Ruggell/FL
Worb	Götzis/AT